



## COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>Deliberazione</b>  n. 79  Del 15-11-2023	<b>OGGETTO:</b>	<b>DETERMINAZIONI ED INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL CAMPO POLIVALENTE GINO STRADA</b>
---	-----------------	--

L'Anno duemilaventitre il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 12:30 nella SEDE COMUNALE, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
<b>CARLI GIAMILA</b>	<b>SINDACO</b>	X	
<b>BELLAGOTTI VALERIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	X	
<b>LOPRETE PATRIZIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	X	

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa GIAMILA CARLI

Partecipa il SEGRETARIO DOTT GIANLUCA FERRETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA

Premesso che l'Amministrazione Comunale è proprietaria del campo Polivalente "Gino Strada" di P.zza Berlinguer in Santa Luce, oggetto di un intervento di riqualificazione grazie al finanziamento Regionale destinato all'impiantistica sportiva 2022 i cui lavori sono stati recentemente completati;

Visti:

- l'art. 118 della Costituzione prevede che, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, *"Stato Regioni, Città Metropolitane, province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- la riforma prodotta dal D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore", nel suo insieme, perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha definito strumenti e forme di relazione tra le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, introducendo gli strumenti della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento che di fatto "stabilizzano" il ruolo attivo degli ETS nella costruzione di politiche pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generali previste dal Codice;
- la legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede all'art. 11 la facoltà per le pubbliche amministrazioni di redigere "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento" ed all'art. 12 consente di adottare "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";

Evidenziato che:

- l'impianto riqualificato riveste un alta valenza sociale ed educativa e con esso l'amministrazione mira ad abbattere le barriere economiche e sociali al fine di garantire il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alle comunità, ponendosi come obiettivo la promozione di stili di vita sani, tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e il benessere delle persone.
- Al fine di sostenere ed incentivare la pratica sportiva risulta fondamentale il coinvolgimento dell'associazionismo del territorio, attraverso il finanziamento di progetti rivolti a categorie vulnerabili e fragili, laddove i valori dello sport diventano strumento di sviluppo e inclusione sociale, promuovendo sinergie con gli attori del territorio;

Considerato:

- In linea generale, la distinzione dell'art. 164 del codice dei contratti 50/2016 tra servizi "economici" e "non economici" va letta alla stregua della terminologia delle fonti euro-unitarie, di modo che essa sta a differenziare i servizi remunerativi da quelli non remunerativi, vale a dire i servizi che abbiano o meno la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso i corrispettivi dell'attività in ambito concorrenziale;
- Il servizio di interesse generale è "non economico" ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 del Codice dei contratti pubblici quando non può essere fonte di remunerazione perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto;
- Per gli impianti sportivi si è chiarito in giurisprudenza che la redditività "deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità

della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc.” (così Cons. Stato, V, n. 858/21 citata).

- il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, emanato in attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 (contenente, tra l'altro, principi e criteri direttivi in materia di esercizio di impianti sportivi) ha previsto all'art. 6 che gli affidamenti della gestione degli impianti sportivi, che l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente, “sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente”. Con l'art. 12, comma 1, lett. c), è stato quindi abrogato l'art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica), comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

- La disciplina di recente introduzione è tuttavia inapplicabile nel caso di specie, attese la sopravvenienza, nonché la modifica apportata dal d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha disposto (con l'art. 12 bis, comma 1) la proroga al 31 dicembre 2023 dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2021. Con la conseguenza che, nelle more, per l'affidamento degli impianti sportivi aventi rilevanza economica, si segue il modello della concessione di servizi, ai sensi dell'art. 164, comma 2, e dell'art. 3, comma 1, lett. vv), del Codice dei contratti pubblici; per l'affidamento degli impianti non aventi rilevanza economica si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione, sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con la previsione dell'art. 164, comma 3, a meno che l'ente locale non preferisca fare ricorso all'appalto di servizi ai sensi degli artt. 140 e seg. dello stesso Codice (cfr. Cons. Stato, V, n. 858/2021, che richiama la delibera ANAC 14 dicembre 2016, n. 1300).

- In definitiva, Il Comune in questo caso non è tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, perché la gestione è priva di rilevanza economica non essendo al momento possibile stabilirne la remuneratività né le possibili ricadute di una gestione.

Ritenuto pertanto che:

- l'impianto, pur essendo oggetto di recente completa ristrutturazione e quindi nuovo, al momento è da considerarsi privo di rilevanza economica, non essendo possibile stimare una possibile utenza e con essa la remuneratività di una eventuale gestione, considerato che la priorità dell'Amministrazione è garantire la maggiore fruibilità da parte dei ragazzi del territorio riservandolo a loro in via prioritaria l'utilizzo gratuito e residuando per altre attività spazi soltanto marginali e scarsamente remunerativi;

- In quanto privo di rilevanza economica è altresì necessario per la gestione un sostegno da parte del Comune, in particolare per coprire i costi assicurativi per garantire l'utilizzo gratuito da parte dei ragazzi;

Visto l'articolo 6 Codice dei Contratti pubblici. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore”. che prevede che “In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”.

Dato atto che:

- il suddetto articolo dà attuazione ai principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 118 comma 4 della nostra Carta Fondamentale che ambiscono, rispettivamente, alla solidarietà sociale e al coinvolgimento della società civile nello svolgimento di funzioni amministrative;
- Gli ETS, infatti, già di per sé contribuiscono all'attuazione di tali due principi sostenendo i singoli cittadini nello svolgimento di attività di interesse generale e le PP.AA. possono contribuire a loro volta all'attuazione di tali due principi condividendo con gli E.T.S. la funzione amministrativa;
- Per "modelli organizzativi di amministrazione condivisa" si intendono modelli fondati sulla comunanza di interessi tra E.T.S. e PP.AA., "privi di rapporti sinallagmatici", dunque non necessariamente a prestazioni corrispettive;

Considerato che qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 6 del codice dei contratti– ovvero quando si tratta di "attività a spiccata valenza sociale" e di E.T.S. che "contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato" – la P.A. può interagire con l'E.T.S. non utilizzando i modelli fondati sulla concorrenza e disciplinati dal mondo dei contratti pubblici, bensì utilizzando i modelli fondati sulla solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale.

Rilevato pertanto che l'art. 6 del codice contratti pubblici ha, in tal modo, sancito la coesistenza di due modelli organizzativi alternativi, quando ovviamente ne ricorrono le condizioni, superato la tendenza ad assicurare la prevalenza assoluta di quello concorrenziale e, anzi, messo sullo stesso piano il principio della concorrenza con i principi della solidarietà e sussidiarietà orizzontale, parimenti protetti dalla Costituzione agli artt. 2 e 118, comma 4 Cost.

Rilevato che già la Corte Costituzionale con la sentenza n. 131 del 2020 aveva sancito la coesistenza di tali due modelli organizzativi, facendo riferimento all'alternatività del Codice degli appalti e del Codice del Terzo settore. Secondo le delucidazioni fornite dalla Corte nel 2020, già il Titolo VII del CTS ("Dei rapporti con gli Enti Pubblici), e specificatamente l'articolo 55, rappresenta una delle più significative attuazioni dei principi costituzionali di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale, ambendo al coinvolgimento della società civile nello svolgimento di funzioni amministrative. In tale sentenza, infatti, la Corte parlava già degli istituti di cui all'art. 55 CTS come quelli che permettono un'"amministrazione condivisa tra E.T.S. e PP.AA., alternativa a quella del profitto e del mercato";

Vista la proposta dell'Associazione Sport e Cultura di Santa Luce per la realizzazione di una co-progettazione ai fini della gestione dell'impianto in collaborazione con l'associazione AUSER verde Soccorso Argento di Santa Luce ed il Comune che privilegia la fruibilità ed il libero accesso alla struttura dei bambini e dei ragazzi del territorio in orario scolastico ed extrascolastico anche con iniziative sportive ed educative in collaborazione con le scuole, nonché l'utilizzo della struttura da parte degli anziani e di tutte le fasce della popolazione del territorio (in particolare delle altre frazioni), garantendo la manutenzione straordinaria ed ordinaria, la pulizia e la gratuità per i ragazzi ed i bambini del territorio;

Vista

- la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 "Determinazione linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali" prevede che la co-progettazione:
  - si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra le pubbliche amministrazioni e i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
  - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza,

partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;

- non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto il procedimento relativo all'istruttoria partecipata di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, approvato da un atto dirigenziale che costituisce il provvedimento finale della co-progettazione, prevedendo la concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali.

Considerata la valenza della proposta per l'attivazione, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle "Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore di cui agli art.li 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017" approvate con Decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di un percorso di coprogettazione per attivare il partenariato, finalizzato alla realizzazione di un progetto sperimentale di gestione sociale del campo polivalente "Gino Strada di Santa Luce" che consenta di mettere a disposizione l'impianto dei bambini e ragazzi del territorio gratuitamente l'impianto, garantendone l'utilizzo anche in orario extrascolastico, avvicinando alla pratica sportiva anche i ragazzi delle frazioni di Pieve, Pastina e Pomaia grazie a specifici servizi di trasporto e di accompagnamento;

Ritenuto opportuno determinare in Euro 1.000,00 il contributo in conto gestione che il Comune si impegna ad erogare a favore del Gestore in considerazione della destinazione ad uso pubblico dell'impianto, della riserva di disponibilità a favore dell'Amministrazione Comunale e delle scuole vista la necessità di perseguire l'equilibrio economico della gestione, anche a fronte dei seguenti obblighi di servizio pubblico cui dovrà essere vincolato il gestore:

- utilizzo dell'impianto a titolo gratuito da parte delle istituzioni scolastiche e per lo svolgimento di eventi e manifestazioni organizzati dal Comune;
- libero accesso gratuito dei bambini e ragazzi del territorio;
- pagamento di tariffe stabilite da apposito atto se richiesto da soggetti terzi;
- Manutenzione ordinaria e pulizia del campo polivalente "Gino Strada" e strutture di pertinenza;
- Al fine di incentivare il radicamento sul territorio e di favorire la pratica sportiva, il gestore dovrà concludere accordi con altri soggetti sportivi e/o associazioni culturali o del volontariato operanti e localizzati nell'ambito del comune, , coerentemente con le attività già programmate anche al fine di garantire il libero accesso alla struttura nelle ore antimeridiane e pomeridiane per dare la possibilità ai bambini e ragazzi del territorio di accedere alle strutture in orario extrascolastico;
- Il gestore si impegnerà a svolgere alcune attività di promozione sportiva, di messa a disposizione delle strutture in favore degli utenti, di vigilare sulle stesse e di consentirne la piena fruizione da parte della popolazione, assicurando anche forme di trasporto dedicato per consentire ai ragazzi delle frazioni di Pieve, Pastina e Pomaia di raggiungere l'impianto;
- Il concessionario provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per responsabilità civile verso terzi e danni alle strutture anche a seguito di atti vandalici;
- n. 5 giornate gratuite all'anno per manifestazioni all'interno dell'impianto sportivo da destinare alle scuole
- Fermi restando gli impegni derivanti dell'attività ufficiale del concessionario (gare – tornei ecc..) e comunque nel rispetto delle esigenze di utilizzo degli impianti dello stesso, l'Amministrazione comunale potrà utilizzare gli impianti per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati, previo preavviso;
- Il gestore si impegnerà a garantire una costante collaborazione con l'Amministrazione Comunale e le altre associazioni per l'organizzazione di eventi pubblici,

Rilevata, altresì, la necessità di stabilire le tariffe di utilizzo del campo Polivalente che il gestore praticherà alle società sportive, alle associazioni, ai privati che ne richiedano l'uso, intendendo tali tariffe come tetto massimo che non potrà essere superato nel determinare il costo di utilizzo degli impianti da parte di soggetti terzi richiedenti;

Vista, a tal proposito, la nota della Associazione Sport e Cultura di Santa Luce acclarata al protocollo generale e che propone le seguenti tariffe:

<b>tennis</b>	
soci	6 euro /ora
non soci	8 euro/ora
<b>con illuminazione :</b>	
soci	8 euro/ora
non soci	10 euro/ora
<b>Calcetto</b>	
soci	30 euro
non soci	40 euro
<b>con illuminazione</b>	
soci	40 euro
non soci	50 euro

visto il D. Lgs. n. 117/2017;

Vista la legge regionale Toscana n. 21 del 27/02/2015 avente ad oggetto “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico – motorie – ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi” ed in particolare ai sensi dell’art. 14 comma 1, per il quale “gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD), enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica”;

Visto il Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015 n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico – motorio – ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi) approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 42/R del 5 luglio 2016;

viste le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore negli artt. 55 – 57 del D. Lgs. n.117/2017 “Codice del Terzo Settore”, approvate con D.M. n. 72/2021 del 31 marzo 2021;

Ritenuto di formalizzare l’indirizzo all’attivazione in via sperimentale per il periodo di una anno di una coprogettazione per la gestione del campo polivalente Gino Strada con l’associazione Sport e Cultura in collaborazione con Auser Santa Luce che hanno manifestato interesse alla gestione, in quanto soluzione idonea a garantire l’immediata apertura dell’impianto e che consentirà di meglio valutare gli aspetti gestionali ai fine di predisporre idonea procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’impianto a partire dall’annualità 2025;

vista la Legge n. 241/1990;

visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile

del servizio finanziario;

Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;

Con votazione favorevole ad unanimità, espressa nelle firme previste dalla legge

### **DELIBERA**

di approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente atto;

1. di disporre l'attivazione di un percorso di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017, e delle "Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore negli art.li 55-57 del D. Lgs. n. 117 del 2017" approvate con D.M. n. 72/2021, rivolto agli enti del terzo settore interessati alla formazione di un partenariato pubblico-privato, finalizzato alla realizzazione di un progetto sperimentale di gestione del campo polivalente "Gino Strada" che privilegi la valenza sociale ed il libero accesso all'impianto dei bambini e ragazzi del territorio al fine di combattere le condizioni di disagio e favorire i processi educativi dei ragazzi del territorio, che dovrà servire ad individuare il modello gestionale che sarà oggetto di apposita procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'impianto a partire dall'annualità 2025;
2. Di formalizzare l'indirizzo in questa fase, nelle more dell'individuazione della migliore modalità di gestione che sarà oggetto della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento a partire dall'annualità 2025, considerata l'urgenza di mettere a disposizione della cittadinanza il campo da gioco riqualificato, all'affidamento per la durata di un anno in via sperimentale, della gestione del campo polivalente "Gino Strada" mediante co-progettazione all'Associazione Sport e Cultura di Santa Luce ed Auser Verde Soccorso Santa Luce che hanno presentato idonea proposta per la gestione che confluirà in un progetto di co-gestione tra Associazione sport e cultura/Auser/ Comune;
3. Di dare atto che il gestore dovrà rispettare i seguenti obblighi :
  - utilizzo dell'impianto a titolo gratuito da parte delle istituzioni scolastiche e per lo svolgimento di eventi e manifestazioni organizzati dal Comune;
  - libero accesso gratuito dei bambini e ragazzi del territorio;
  - pagamento di tariffe stabilite da apposito atto giuntale se richiesto da soggetti terzi;
  - Manutenzione ordinaria e pulizia del campo polivalente "Gino Strada" e strutture di pertinenza;
  - Al fine di incentivare il radicamento sul territorio e di favorire la pratica sportiva, il gestore dovrà concludere accordi con altri soggetti sportivi e/o associazioni culturali o del volontariato operanti e localizzati nell'ambito del comune, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, coerentemente con le attività già programmate anche al fine di garantire il libero accesso alla struttura nelle ore antimeridiane e pomeridiane per dare la possibilità ai bambini e ragazzi del territorio di accedere alle strutture in orario extrascolastico;
  - Il gestore si impegnerà a svolgere alcune attività di promozione sportiva, di messa a disposizione delle strutture in favore degli utenti, di vigilare sulle stesse e di consentirne la piena fruizione da parte della popolazione, assicurando anche forme di trasporto dedicato per consentire ai ragazzi delle frazioni di Pieve, Pastina e Pomaia di raggiungere l'impianto;
  - Il concessionario provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per responsabilità civile verso terzi e danni alle strutture anche a seguito di atti vandalici;
  - n. 5 giornate gratuite all'anno per manifestazioni all'interno dell'impianto sportivo da destinare alle scuole ;

tornei ecc..) e comunque nel rispetto delle esigenze di utilizzo degli impianti dello stesso, l'Amministrazione comunale potrà utilizzare gli impianti per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati, previo preavviso;

- Il gestore si impegnerà a garantire una costante collaborazione con l'Amministrazione Comunale e le altre associazioni per l'organizzazione di eventi pubblici

4. Di approvare il seguente piano tariffario:

<b>tennis</b>	
soci	6 euro /ora
non soci	8 euro/ora
<b>con illuminazione :</b>	
soci	8 euro/ora
non soci	10 euro/ora
<b>Calcetto</b>	
soci	30 euro
non soci	40 euro
<b>con illuminazione</b>	
soci	40 euro
non soci	50 euro

5. di stabilire che il Comune si riserva a proprio insindacabile giudizio, per motivi di interessi pubblico, di interrompere la procedura di co-progettazione; in ogni caso gli enti partecipanti non potranno vantare diritti o pretese;

6. di precisare che l'Amministrazione Comunale intende perseguire le seguenti finalità:

- promuovere lo sport come occasione di aggregazione e inclusione sociale;
- favorire l'avvicinamento precoce e la conoscenza delle diverse discipline sportive dando a scopo orientativo, di autoconoscenza e di rafforzamento delle competenze socio-relazionali un'immagine dello sport quale momento ludico e non solo agonistico;
- sensibilizzare i bambini e i ragazzi sugli aspetti educativi e sociali dello sport quale importante fattore di crescita e di arricchimento della personalità dell'individuo e di tutela della salute, ma anche guardare allo sport come espressione dei valori e principi di partecipazione, collaborazione, solidarietà, integrazione e lealtà.

7. di dare atto che ad una compiuta definizione di tutti gli atti necessari all'affidamento di cui al punto 2) provvederà il Responsabile dell'Area amministrativo-Contabile;

8. di disporre che i rapporti tra il Comune e gli interlocutori pubblici individuati saranno disciplinati da un'apposita convenzione che individuerà finalità e modalità di partecipazione al tavolo di co-progettazione.

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Con successiva votazione favorevole ad unanimità, espressa nelle firme previste dalla legge

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli dell'art. 134 comma



2 d. lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Giamila Carli)	( DOTT GIANLUCA FERRETTI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.